art. 103 "I tribunali militari... in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate"

Il terzo comma, nella originaria formulazione del progetto, diceva: "I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra"; l'on. Mortati propose di sostituirlo così:"Nella materia penale possono istituirsi, con legge, giudici speciali solo per le infrazioni commesse da militari e nel caso di guerra dichiarata", escludendo con tale formula il funzionamento dei tribunali militari in tempo di pace, rendendone potestativa la istituzione e limitandone, in ogni caso, l'attività al tempo di guerra e ai soli soggetti militari. L'on. Grassi propose di rimandare la definizione dell'opportunità o meno del mantenimento dei tribunali militari alla legge che avrebbe ordinato la magistratura nel campo della giustizia penale, pur convenendo, con coloro che ne avevano sostenuto la necessità, sulle ragioni che consigliavano di non abolirli, e dichiarandosi favorevole a limitarne la competenza soltanto ai reati militari veri e propri con l'esclusione, cioè, della connessione ai civili. Allo spirito della proposta Grassi erano affini quelle Gasparotto, Adonnino e Perrone-Capano dirette a stabilire la competenza della giurisdizione militare con riguardo alla natura del reato(di carattere, cioè, militare). L'on. Gabrieli rilevò l'indispensabilità dei tribunali militari quali elementi rafforzativi della coesione e disciplina delle forze armate in ogni periodo di tempo e quale concreta espressione di una esigenza tanto viva e sentita presso tutte le nazioni,grandi e piccole; la tesi del progetto era, secondo l'on. Gabrieli, pericolosa, in quanto sarebbe stato difficile creare una giurisdizione in caso di guerra, qualora essa non avesse potuto appoggiarsi su di una organizzazione predisposta fin dal periodo di pace.

Gli on. Conti, Vito Reale, Bettiol, Perassi e Fabbri proposero: "I tribunali militari sono istituiti in tempo di guerra. Possono istituirsi in tempo di pace per reati commessi da appartenenti alle forze armate". L'on. Giovanni Leone fu contrario all'ampliamento della giurisdizione militare affermando che, in ogni modo, sarebbe stato opportuno stabilire anche per i giudici militari le stesse garanzie di indipendenza di cui avrebbero goduto i magistrati ordinari nei confronti del potere esecutivo. Cadevano,con tale nuova formulazione, accettata dalla Commissione, il vecchio testo del progetto nonchè l'emendamento Mortati e quello dell'on. Ghidini il quale aveva addirittura proposto di limitare la possibilità di istituire i tribunali militari al solo caso in cui essi dovessero andare al seguito

REGNO D'ITALIA

Torino addì 22 Gennaio 1914

Con la presente privata scrittura in un solo originale, da valere nel miglior modo di ragione e di legge, fra la **Società Anonima Cessioni** (Capitale L. 150.000 interamente versato) legalmente costituita e approvata con ordinanza del Tribunale Civile e Penale di Torino in data del 12 Maggio 1913 rappresentata dal Signor Torino Dalpadulo in qualità di Suo Procuratore da un lato; e dall'altro il Signor/ina Bongiovanni Evangelina di Paolo Emilio domiciliato in Torino impiegato presso il Municipio di Torino in qualità d'insegnante elementare

si conviene quanto segue:

Il Signor/ina Bongiovanni Evangelina provvisto dello stipendio annuo di L. 1400- che si riduce a L. 4 al netto di ritenute per tasse, pensione, ecc. in ragione di mensili L. 101 = cede e rinunzia alla **Società Anonima Cessioni** per la quale accetta ed acquista il predetto suo Procuratore le azioni, ragioni e diritti tutti a lui competenti per esigere e conseguire dalla suddetta Amministrazione numero trentasei quote dell'indicato stipendio mensile, ciascuna dell'importo di L. 20.20, che in complesso formano la somma di L. 727.20, con decorrenza dal 1 Febbraio 1914 e così fino al 31 Gennaio 1917 inclusivamente.

Lo stesso Signor Bongiovanni Evangelina garantisce nel modo più assoluto e formale la verità del credito suddetto; e di non averlo ceduto od obbligato ad altri qualsiasi.

Il prezzo o corrispettivo della presente cessione è stato stabilito di comune accordo fra le parti sulla somma di L. 673.95 diconsi lire italiane seicentosettantatre e novantacinque %, ed il cedente riconosce che la differenza fra l'ammontare complessivo delle quote di stipendio cedute e la somma anzidetta viene trattenuto dall'Istituto cessionario a titolo di interessi scalari convenuti nella ragione del 5 % annuo.

La **Società Anonima Cessioni** pagherà il corrispettivo sopra stabilito solo quando abbia interamente riscossa la prima delle quote di stipendio cedute

di unità mobilitate. Il presidente della Commissione, on. Ruini, osservò che la Commissione dei 75 aveva, a maggioranza, ammesso i tribunali militari soltanto in tempo di guerra e aggiunse:"si sono qui sollevate molte voci per ammetterli anche in tempo di pace. Il Comitato di redazione non è concorde; prevale però la tendenza nel nuovo senso. Si è ad ogni modo ritenuta la necessità di ammettere tribunali in tempo di pace, con la indicazione di due limitazioni: una obiettiva, che si tratti di reati propriamente militari, e una soggettiva, che siano commessi da appartenenti alle Forze armate. E' la formula che, nelle mie consultazioni, ha avuto l'assenso dei penalisti competenti di questa Assemblea; spetterà ai Codici e alle leggi di attuarla in modo concreto".

REGNO D'ITALIA

Torino addì 10 Gennaio 1914

Con la presente privata scrittura in un solo originale, da valere nel miglior modo di ragione e di legge, fra la **Società Anonima Cessioni** (Capitale L. 150.000 interamente versato) legalmente costituita e approvata con ordinanza del Tribunale Civile e Penale di Torino in data del 12 Maggio 1913 rappresentata dal Signor Dalpadulo Fiorino in qualità di suo Procuratore da un lato; e dall'altro il Signor Poggio Firmino di fu Bartolomeo domiciliato in Sestri Ponente impiegato presso il municipio di Sestri Ponente in qualità di Guardia Urbana. -

si conviene quanto segue:

Il Signor Poggio Firmino provvisto dello stipendio annuo di L. 1440 che si riduce a L. al netto di ritenute per tasse, pensione, ecc. in ragione di mensili L. 110.50 cede e rinunzia alla **Società Anonima Cessioni** per la quale accetta ed acquista il predetto suo Procuratore le azioni, ragioni e diritti tutti a lui competenti per esigere e conseguire dalla suddetta Amministrazione numero 36 - quote dell'indicato stipendio mensile, ciascuna dell'importo di L. 22.10 -, che in complesso formano la somma di L. 795.60, con decorrenza dal 1° Febbraio 1914 e così fino al 31 Gennaio 1917 = inclusivamente.

Lo stesso Signor Poggio Firmino garantisce nel modo più assoluto e formale la verità del credito suddetto; e di non averlo ceduto od obbligato ad altri qualsiasi.

Il prezzo o corrispettivo della presente cessione è stato stabilito di comune accordo fra le parti sulla somma di L. = 737.45 = diconsi lire italiane Settecentotrentasette e 45/00 — ed il cedente riconosce che la differenza fra l'ammontare complessivo delle quote di stipendio cedute e la somma anzidetta viene trattenuto dall'Istituto cessionario a titolo di interessi scalari convenuti nella ragione del 5% annuo.

La **Società Anonima Cessioni** pagherà il corrispettivo sopra stabilito solo quando abbia interamente riscossa la prima delle quote di stipendio cedute